

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) MARTINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) DI STASO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) SOLDATI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) D ATRI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARCO MARTINO

Seduta del 28/04/2020

FATTO

In data 25.10.2010 parte ricorrente stipulava un contratto di finanziamento per complessivi 24.288,00 euro, da rimborsare mediante cessione del quinto dello stipendio in 96 rate di 253,00 euro ciascuna. Il finanziamento veniva estinto anticipatamente al 31.08.2014, dopo il pagamento di 45 rate di rimborso. A seguito del reclamo per la restituzione degli oneri non goduti quantificati complessivamente in € 1.854,74 l'intermediario si dichiarava disponibile a rimborsare l'ulteriore somma di € 530,51, "al fine di preservare la qualità del rapporto con la cliente", non accettati dal ricorrente che, in questa sede, rinnova la propria pretesa.

L'intermediario, confermati i fatti esposti dal ricorrente, chiede il rigetto del ricorso, eccependo quanto segue:

- le *commissioni di attivazione*, le *commissioni di intermediazione* (cfr. lettera di incarico all. 5 alle controdeduzioni) e le *spese di istruttoria*, essendo riferite a costi sostenuti dalla Banca nella fase precedente alla concessione del finanziamento, sono da ritenersi di natura *up front*;
- per quanto concerne le *spese assicurative*, "la banca ha provveduto a trasmettere la richiesta di rimborso del premio vita non goduto alla competente



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Compagnia Assicurativa, la quale ha comunicato l'importo della somma spettante, nella misura di € 94,24" (all. 7 alle controdeduzioni), mentre il premio della polizza impiego è stato pagato direttamente dalla banca e non dal cliente;

- per quanto concerne le *commissioni di gestione*, in sede di conteggio estintivo ne è stata detratta la quota non maturata nella misura calcolata ricorrendo ai criteri previsti dai principi contabili internazionali IFRS-IAS, che *"impongono la contabilizzazione delle attività finanziarie e, nello specifico, dei crediti verso la clientela, secondo il criterio del costo ammortizzato (IAS 39)"* come indicato nel piano di ammortamento sottoscritto dal ricorrente (all. 3 alle controdeduzioni);

"con l'intenzione di andare incontro alle esigenze del cliente rinnova, così come già offerto in sede di risposta al reclamo, la propria disponibilità a rimborsare l'ulteriore somma di € 530,51 (non accettata dal cliente) calcolata secondo il criterio pro rata temporis, al netto di quanto già riconosciuto in sede di conteggio estintivo".

DIRITTO

La controversia ha ad oggetto il riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla restituzione di parte dei costi del finanziamento, a seguito della avvenuta estinzione anticipata di quest'ultimo rispetto al termine convenzionalmente pattuito, dalla quale deriva, come previsto dall'articolo 125-sexies del TUB, il diritto del soggetto finanziato ad ottenere una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi "dovuti per la vita residua del contratto".

La consolidata giurisprudenza dei Collegi di questo Arbitro, coerentemente con quanto stabilito peraltro dalla stessa Banca d'Italia negli indirizzi rivolti agli intermediari nel 2009 e nel 2011, ha affermato fino ad oggi che la concreta applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento determinasse la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (cc.dd. *recurring*) che – a causa dell'estinzione anticipata del prestito – costituirebbero un'attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale; di contro, si è confermata la non rimborsabilità delle voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipate (cc.dd. *up front*).

Si è ugualmente consolidato l'orientamento per il quale il criterio di calcolo della somma corrispondente alla "riduzione" dei costi retrocedibili in caso di estinzione anticipata deve essere individuato nel metodo proporzionale puro, comunemente denominato *pro rata temporis*.

In questo quadro interpretativo si inserisce la recente decisione 11 settembre 2019 nella causa C-383/18 della Corte di Giustizia Europea, e la successiva decisione 11 dicembre 2019 del Collegio di Coordinamento di questo ABF.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale in base all'articolo 267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire l'esatta interpretazione dell'articolo 16, paragrafo 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sui contratti dei consumatori, che ha abrogato la precedente Direttiva 87/102 CEE del Consiglio, ed in particolare di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che *"il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli*



interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”, includa o meno tutti i costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La Corte Europea, con la già ricordata sentenza 11 settembre 2019, (c.d. sentenza LEXITOR), ha fornito risposta a tale quesito affermando che l’articolo 16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che “il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.

Il Collegio di Coordinamento di questo ABF, investito della questione dal Collegio di Palermo con ordinanza del 16 settembre 2019 in relazione alle conseguenze della citata sentenza della CGUE sulla rimborsabilità dei costi non continuativi (c.d. up front), accogliendo parzialmente il ricorso, con decisione dell’11 dicembre 2019, ha enunciato il seguente principio di diritto:

“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.

“La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”.

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”.

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.

Quanto al criterio di riduzione dei costi, il Collegio di coordinamento afferma in primo luogo la nullità di ogni clausola che, “...sia pure in modo implicito, abbia escluso la ripetibilità dei costi riferiti ad attività preliminari...”, in quanto contraria a norma imperativa, nullità rilevabile d’ufficio in base al disposto degli articoli 127 TUB e 1418 c.c., clausola da ritenersi sostituita automaticamente per il disposto dell’articolo 1419, comma 2, c.c. con la norma imperativa che, già al momento della conclusione del contratto, come si deve necessariamente concludere, per la natura dichiarativa della decisione LEXITOR, imponeva la restituzione anche dei costi up front.

In secondo luogo, il Collegio di coordinamento, rilevato che, quanto alla riduzione dei costi diversi da quelli recurring, si è in presenza di una lacuna del regolamento contrattuale, osserva che la CGUE non impone al riguardo un criterio di riduzione comune ed unico per tutte le componenti, ma ha affermato che il metodo di calcolo utilizzabile “consiste nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurre poi l’importo in proporzione della durata residua del contratto”, intendendo la “totalità” non “...come sommatoria, ma come complessità delle voci di costo...”.

Le parti, quindi, potranno “...declinare in modo differenziato il criterio di rimborso dei costi up front rispetto ai costi recurring, sempre che il criterio prescelto, con ciò senza escludere la facoltà di estendere il metodo pro rata, sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre ad un principio di (relativa) proporzionalità...”.



Tuttavia, se ciò non accada, spetterà al giudicante, sempre secondo il Collegio di coordinamento, il compito di integrare il regolamento contrattuale incompleto, e, non potendosi procedere a tale fine in via interpretativa, in relazione al contenuto del contratto, né in base ad una disposizione normativa suppletiva, il Collegio afferma che "...non resta che il ricorso alla integrazione "giudiziale" secondo equità (art.1374 c.c.).

A questo punto il Collegio di coordinamento, premesso che spetterà ai singoli Collegi territoriali la valutazione dei casi concreti, passa alla decisione del merito del ricorso, in relazione al quale "...ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.c. curva degli interessi) come desumibile dal piano di ammortamento...", concludendo che si tratta della soluzione da ritenere "...allo stato la più idonea a contemperare equamente gli interessi delle parti contraenti perché, mentre garantisce il diritto del consumatore a una riduzione proporzionale dei costi istantanei del finanziamento, tiene conto della loro ontologica differenza rispetto ai costi recurring e della diversa natura della controprestazione...", e che "...essa, inoltre, trova un collegamento puntuale nel richiamo alla portata del diritto all'equa riduzione del costo del credito sancito nell'abrogato art. 8 della Direttiva 87/102, di cui l'art. 16 della Direttiva 2008/48 costituisce una più precisa consacrazione evolutiva...". Aggiunge, infine, che "...non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi...".

Questo Collegio, nel dare piena attuazione alla decisione del Collegio di Coordinamento, ed ai principi di diritto esposti nel suo dispositivo, ritiene appropriato, nel merito, in base alla sua autonoma valutazione, il criterio di calcolo adottato nel caso concreto dal Collegio di Coordinamento per la quantificazione dei costi up front da restituire, condividendo pienamente, e qui richiamando integralmente, le argomentazioni poste a fondamento di tale scelta, che individua nella previsione pattizia del conteggio degli interessi il referente normativo da utilizzare al fine di calcolare l'importo di tale restituzione in applicazione del principio di integrazione giudiziale secondo equità.

Il Collegio ritiene inoltre, sempre quale principio generale di diritto, che analogo criterio debba essere utilizzato anche in relazione ai contratti stipulati antecedentemente alla Direttiva 2008/48/CE relativa al credito ai consumatori, e nel vigore della precedente direttiva 87/102 CEE.

A tale riguardo, appare innanzitutto significativo l'espresso riferimento a tale Direttiva contenuto nel paragrafo 28 della sentenza LEXITOR, nel quale la Corte afferma che l'articolo 16 della nuova Direttiva ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di "equa riduzione" quella "più precisa di "riduzione del costo totale del credito" e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare "gli interessi e i costi", così come rilevato e confermato anche dal Collegio di coordinamento, come già riportato.

A ciò si aggiunga che tale conclusione appare pienamente in accordo con l'orientamento espresso dal Collegio di coordinamento e dai Collegi ABF in merito ai principi che regolavano la materia anche prima dell'introduzione dell'articolo 125-sexies del TUB.

Venendo al caso di specie, la domanda di rimborso avanzata dal ricorrente risulta riferita



alle voci di costo di cui alla lett. A), B), C), D) e G), al netto dei rimborsi effettuati in conto estintivo.

L'ipotesi di estinzione anticipata è disciplinata dall'art. 2 del contratto di finanziamento e prevede per le commissioni C) ed E) il rimborso "*per la sola quota non maturata*", senza indicare alcun criterio di rimborso né fare riferimento al piano di ammortamento; mentre per il premio assicurativo di cui alla lett. G) il rimborso della quota non maturata dovrà essere effettuato "*secondo quanto previsto dalle condizioni di polizza*".

L'intermediario ha trasmesso anche il piano di ammortamento, sottoscritto dal cliente, che prevede la "*quota commissioni (di gestione)*" inclusa in ogni rata; al riguardo, sostiene, in sede di controdeduzioni, che il ricorrente ha così "*accettato che in caso di estinzione anticipata del finanziamento sarebbe stata restituita la somma indicata nella colonna "quota oneri" esplicativa delle voci commissionali c.d. recurring secondo il criterio del tasso di interesse effettivo*":

Si osserva che la clausola di estinzione anticipata, nel prevedere che le commissioni C) ed E) vadano rimborsate "*per la sola quota non maturata*", non contiene alcun riferimento a quanto indicato nel piano di ammortamento.

Le parti concordano nel ritenere che il prestito è stato estinto al 31.08.2014, decorsa la 45^a rata sulle 96 complessive.

Orbene, le spese di istruttoria (lett. A) hanno natura *up front* mentre le commissioni di attivazione (lett. B) sono prevista da una clausola di formulazione sommaria e riferita anche alla fase esecutiva del rapporto, difettando di sufficiente specificità al fine di desumerne l'integrale natura *up-front*: va quindi considerata volta a coprire costi *recurring*.

Quanto alle commissioni di gestione (lett. C), deve osservarsi che anche questa clausola (il cui rimborso è domandato al lordo delle spese di gestione documentale) parrebbe riferita alla fase esecutiva del finanziamento e, pertanto, essa va considerata *recurring*.

Si fa presente che il rimborso viene domandato al lordo delle spese di gestione documentale, pari a 25,00 euro, che, secondo l'orientamento di tutti i Collegi ABF, devono ritenersi – sulla base della formulazione riscontrabile nel contratto ("*spese di gestione documentale per conservazione, custodia e messa a disposizione della documentazione contrattuale a favore del cedente per il periodo di legge anche successivamente alla estinzione del prestito*") - di natura *recurring*.

Per quanto concerne il criterio di rimborso, verrà applicato quello residuale *pro rata temporis* tenuto conto che l'art. 2 del contratto ne prevede il rimborso in ipotesi di estinzione anticipata "*per la sola quota non maturata*" (cfr. *supra*), senza alcun riferimento a quanto indicato nel piano di ammortamento né alcuna indicazione di un diverso criterio da applicare.

Il costo di intermediazione (lett. D) remunera invece attività di natura *up front*, in ipotesi di allegazione del conferimento incarico; nel caso di specie, l'intermediario, unitamente alle controdeduzioni, ha allegato copia dell'atto di conferimento di incarico, dal quale si evince come l'attività dell'intermediario del credito incaricato sia effettivamente circoscritta all'attività propedeutica alla conclusione del contratto di finanziamento.

Infine, il contratto di finanziamento indica alla lettera G) un importo di **332,02 euro** a titolo di "*premio anticipatamente dovuto relativo alla polizza assicurativa*" che l'intermediario precisa essere il premio pagato per la polizza stipulata a copertura del "*rischio vita*".

Il contratto di prestito in esame, all'art. 2 (cfr. *supra* punto B), fa espresso rinvio alle



formule attuariali previste dalle Condizioni di polizza per il caso di estinzione anticipata.

Il rimborso dei costi assicurativi può avvenire secondo una metodologia di calcolo alternativa al criterio *pro rata temporis*, a condizione che il cliente sia stato messo nelle condizioni di avere *ex ante* piena cognizione dell'esistenza di un criterio alternativo al *pro rata temporis* per il rimborso del premio assicurativo non goduto.

Nel caso di specie, l'intermediario ha trasmesso la proposta di assicurazione recante la sottoscrizione del ricorrente per l'avvenuto ritiro del fascicolo informativo.

L'intermediario ha inoltre trasmesso il fascicolo informativo privo di sottoscrizione del cliente, riportante lo stesso codice che il ricorrente ha dichiarato di aver ritirato ma con data di redazione (01/12/2010) non compatibile con la data di stipula del contratto (25.10.2010).

Pertanto, dato che non constano agli atti le c.g.a. che il ricorrente ha dichiarato di aver ricevuto alla data della stipula del contratto, il rimborso del premio non goduto verrà calcolato con il criterio *pro rata temporis*.

Per quanto concerne il rimborso del premio non goduto, l'importo di € 94,24 risultante nel preventivo di rimborso calcolato dalla compagnia assicurativa (all. 7 alle controdeduzioni) non risulta essere stato rimborsato.

In conclusione, il Collegio riconosce, in linea con gli orientamenti del Collegio di Coordinamento e dei Collegi territoriali, la natura *upfront* delle commissioni di cui alla lettera A e D, e stabilisce che al ricorrente deve essere riconosciuta la loro restituzione secondo il metodo di riduzione progressiva in base alla curva degli interessi, analogamente a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi (Collegio di Coordinamento, decisione n.26525/19); dall'altro lato, il Collegio riconosce la natura *recurring* delle restanti commissioni e ne stabilisce la restituzione secondo il criterio *pro rata temporis* in rapporto alle rate residue del contratto anticipatamente estinto, unitamente ai costi assicurativi, come da tabella che segue.

durata finanziamento	96	TAN	4,00%	Criterio di rimborso	Importi	Rimborso da effettuare	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate scadute	45	rate residue	51					
% rest. (pro rata temporis)	53,13%	% rest. (criterio finanziario)	29,88%					
A) Spese di istruttoria				criterio finanziario (ammortamento)	300,00	89,63		89,63
B) Commissione di attivazione				criterio pro rata temporis	654,95	347,94		347,94
C) Commissione di gestione				criterio pro rata temporis	2.381,15	1.264,99	1.126,18	138,81
D) Costo di intermediazione				criterio finanziario (ammortamento)	1.943,04	580,52		580,52
G) Premio assicurativo				criterio pro rata temporis	332,02	176,39		176,39
Totale						compensazione: si		1.333,29

Quindi, nel caso qui in discussione la domanda deve essere accolta parzialmente, tenuto conto di quanto già restituito, nella misura di euro 1333,29.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l'intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell'importo complessivo di euro 1.333,29 (milletrecentotrentatre/29).

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI